

# ICI 2010

## ISTRUZIONI PER L'USO

### VERSAMENTO

#### non si deve più versare l'imposta:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
- b) per le pertinenze dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 (cantine e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto), senza limite di numero;
- c) per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (nonno-nipote; genitore-figlio), a condizione che essi le utilizzino come abitazione principale e che sia presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/00) relativa all'avvenuta concessione; l'esenzione si estende alle eventuali pertinenze senza limite di numero;
- d) per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- e) per l'unità immobiliare adibita a casa coniugale non assegnata al soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- f) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Chi deve continuare a versare l'imposta:**

- a) Coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

**Aliquote da applicare**

- nel caso in cui il possessore abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, intendendosi tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica: *5 per mille con detrazione di Euro 113,50\**;
- nel caso in cui l'immobile sia locato: *6 per mille*;
- nel caso in cui l'immobile è sfitto per almeno sei mesi: *7 per mille*.

- b) coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale una o più aree edificabili.

**Aliquota da applicare: *6 per mille*.**

- c) coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale uno o più terreni agricoli, intendendosi tali quelli utilizzati per attività imprenditoriali dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali; sono esclusi dall'imposta i terreni incolti e quelli adibiti ad orti familiari. Nel caso in cui il/i terreno/i sono edificabili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, ma sono posseduti e condotti a titolo principale da coltivatori diretti o imprenditori agricoli i quali vi esercitano le attività di cui sopra, questi sono comunque considerati, ai fini dell'imposta, terreni agricoli.

**Aliquota da applicare: *6 per mille*.**

- d) coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale uno o più immobili destinati all'esercizio di attività commerciali, artigianali o di lavoro autonomo e comunque svolte in locali di categoria catastale C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri), A10 (uffici o studi privati).

**Aliquote da applicare:**

- *6 per mille*;
- nel caso in cui gli immobili sono situati in strade diverse da via Francesca, via Di Bientina, via San Michele, via Usciana e sono destinati all'avvio di nuove attività o utilizzati per attività già esistenti, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria:  
  
*4 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dell'attività o degli interventi di manutenzione straordinaria*;
- nel caso in cui gli immobili sono situati in strade diverse da via Francesca, via Di Bientina, via San Michele, via Usciana e sono utilizzati per attività già esistenti, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria:

***4 per mille, per la durata di un anno dall'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria;***

Per l'applicazione dell'aliquota di cui sopra, in entrambi i casi, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/00) attestante la sussistenza dei requisiti suddetti ed indicante gli estremi della D.I.A. o della concessione edilizia.

- e) coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale uno o più immobili destinati all'esercizio di attività di Bed & Breakfast, affittacamere e appartamenti vacanza, per almeno 120 giorni l'anno, non accatastati nella categoria D2 (alberghi e pensioni).

**Aliquota da applicare: 4 per mille.**

Per l'applicazione dell'aliquota è necessario presentare, entro il 31 dicembre del relativo anno d'imposta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/00), con allegata copia della dichiarazione di inizio dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, affittacamere e appartamenti vacanza, attestante l'effettivo svolgimento dell'attività per almeno 120 giorni l'anno.

- f) coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale uno o più immobili non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi.

**Aliquota da applicare: 7 per mille.**

**Come versare l'imposta:**

- a) mediante bollettino di conto corrente postale (prestampato o in bianco), numero 80723919, intestato a "Comune di Santa Maria a Monte – Riscossione volontaria ICI – Servizio Tesoreria";
- b) mediante modello F24.

**Scadenze:**

- a) 2 rate, acconto e saldo, pari ciascuna al 50% dell'importo dovuto per l'intero anno:

acconto: entro il 16 giugno 2010;

saldo: dal 1 al 16 dicembre 2010;

- b) unica soluzione, pari all'importo dovuto per l'intero anno:

entro il 16 giugno 2010.

### Arrotondamento:

l'importo totale (non quello distinto per le singole fattispecie di immobili) deve essere arrotondato all'Euro:

- a) per difetto, se la frazione è inferiore a 0,49 centesimi;
- b) per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 centesimi.

### Importo minimo:

non si deve effettuare il versamento, se l'importo dovuto non è superiore a 3 Euro.

\*

### **Detrazioni per i casi di disagio economico sociale**

#### 1.1 Soggetti ammessi e presupposti

- 1.1.1 Nuclei familiari composti di due pensionati ultrasessantacinquenni con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro **9.300,00**, a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze;
- 1.1.2 Nuclei familiari composti da un solo pensionato ultrasessantacinquenne che vivono da soli con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro **9.300,00** a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze;
- 1.1.3 Famiglie delle quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche o private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro **11.620,00** e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze.

#### 1.2 Ammontare della detrazione.

La detrazione è fissata pari ad **Euro 155,00** nel caso 1.1.1, pari ad **Euro 258,50** nei casi 1.1.2 e 1.1.3

#### 1.3 Domanda e documentazione.

Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il **30 settembre** dello stesso anno.

## DICHIARAZIONE

### **A) casi in cui si DEVE presentare la dichiarazione:**

- applicazione della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/00), attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra, corredata da tre fotografie del fabbricato, con l'indicazione degli estremi della D.I.A. o della concessione edilizia rilasciate dal Comune, nel caso di interventi edilizi.
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria (leasing);
- cambio di destinazione d'uso urbanistica di un terreno: da agricolo ad edificabile; da edificabile ad agricolo;
- l'area è divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- il valore della/e area/e edificabile/i è variato rispetto a quello inizialmente dichiarato;
- l'immobile ha acquisito o perso la caratteristica della ruralità; è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (D.P.R. 445/00), attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità previsti dalla normativa di riferimento;
- l'immobile ha acquisito o ha perso il diritto all'esenzione dall'imposta (cfr. art. 7 D.Lgs. 504/97);
- l'immobile ha acquisito o ha perso il diritto all'esclusione dall'imposta (es. terreno che da agricolo diventa incolto o viceversa);
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione (tramite DOC-FA) di: nuova costruzione; variazione per modifica strutturale; cambio di destinazione d'uso;
- immobili di categoria catastale D:
  - non iscritti in catasto (o se iscritti, comunque privo di rendita), ogni volta che si verifica un variazione della rendita, a seguito a cambiamenti delle scritture contabili;
  - iscritti in catasto, con attribuzione di rendita che viene variata d'ufficio dal catasto, o che viene attribuita, ex. novo, d'ufficio dal catasto;
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
- calcolo dell'imposta per i terreni che, pur essendo edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti a titolo principale e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante

**l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;**

- riunione di usufrutto;
- casi residuali (cfr. istruzioni).

**B) casi in cui NON SI DEVE presentare più la dichiarazione:**

- acquisto e/o vendita di immobili;
- costituzione, trasferimento, modifica ed estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su immobili;
- variazione d'uso dell'immobile adibito ad abitazione principale.

**La dichiarazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello ministeriale, reperibile in Comune (presso l'Ufficio Tributi), oppure scaricabile dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze: <http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm>**

**La scadenza è il 30 settembre 2010.**